



Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorat du Budget, des
Finances, de la Programmation et
des Participations Régionales
Assessorato Bilancio, Finanze,
Programmazione e
Partecipazioni regionali

1, Place Deffeyes - 11100 Aoste
Tél. 0165/273206 - 273236
Télécopie 0165/273710

L'Assesseur
L'Assessore

Prot. n.
Vs./Rif.

4143 | *fin*

Aoste,
Aosta,

Spettabili datori di lavoro della Valle
d'Aosta

7 FEB. 2007

OGGETTO: riforma del TFR e della previdenza complementare prevista dalla legge finanziaria dello Stato ed interventi normativi della Regione Autonoma Valle d'Aosta in materia.

La legge finanziaria dello Stato per l'anno 2007 ha previsto importanti novità in materia di previdenza complementare e di trattamento di fine rapporto (TFR) per tutti i datori di lavoro e i loro dipendenti.

In particolare, viene stabilito che tutti i lavoratori dipendenti del settore privato decidano entro il primo semestre 2007 quale dovrà essere la destinazione futura del loro TFR e vengono anche anticipati al 1° gennaio 2007 gli effetti della riforma della previdenza complementare definiti attraverso il d.lgs. 252/2005 (decreto Maroni).

Tutti i soggetti interessati, quindi, sono chiamati, nel corso di questi mesi, a scelte ed adempimenti complessi ed impegnativi e necessitano di un adeguato supporto informativo istituzionale, così come previsto dalle disposizioni vigenti.

La Regione autonoma Valle d'Aosta, con l'obiettivo di rafforzare il sistema di previdenza complementare territoriale regionale avviato attraverso la l.r. 22/1997, ha recentemente adottato la legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27 (*"Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale"*) e, attraverso l'art. 27 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (*"Legge finanziaria per gli anni 2007-2009"*), ha previsto una misura di compensazione finanziaria alle imprese che, non potendo più contare sul TFR quale fonte di autofinanziamento, si trovino nella necessità di indebitarsi presso il sistema bancario per versare il TFR maturando a FOPADIVA, cioè il Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Al fine di offrire ai lavoratori ed al sistema economico valdostano un adeguato supporto informativo e professionale è, inoltre, stata creata a decorrere dall'anno 1998, su iniziativa della Regione Autonoma Valle d'Aosta, la "Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A.", centro di servizio regionale per la previdenza complementare.

In allegato alla presente si potrà trovare il materiale tecnico, elaborato dalla stessa Società d'intesa con le Associazioni datoriali a livello regionale, aggiornato in base ai contenuti dei recenti decreti interministeriali attuativi della riforma e utile a garantirVi il necessario sostegno in questa delicata fase, nonché a permetterVi di far fronte con tempestività e serenità agli obblighi ed adempimenti previsti dalle normative nel corso del primo semestre dell'anno corrente, ed in particolare:


- 1) Nota rivolta ai datori di lavoro per informarli sui principi della riforma e sugli adempimenti a loro carico;
- 2) Documentazione da consegnare ai lavoratori dipendenti da parte del datore di lavoro costituita da:
 - a) Lettera esplicativa di trasmissione dei moduli per la scelta della destinazione del TFR;
 - b) Nota informativa allegata alla lettera;
 - c) Moduli ufficiali relativi alla "Scelta per la destinazione del Trattamento di Fine Rapporto" da parte dei dipendenti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 1° febbraio 2007.

Tale documentazione verrà resa disponibile anche sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta www.regione.vda.it.

Vi indichiamo qui di seguito i riferimenti della "Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.a." alla quale potrete rivolgerVi per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento tecnico in merito e per pianificare eventuali interventi formativi:

- Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.a. – Av. du Conseil des Commis, 32, 11100 Aosta
- Tel. 0165.230060 – Fax 0165.238200 – email info@serviziprevidenzialivda.com
- Referenti: Dott. Stefano Distilli – Amministratore Delegato
Dott. Luca Merighi – Responsabile gestione fondi

Certi del Vs. interessamento e coinvolgimento e nel confidare in una fattiva e corretta informazione a favore dei lavoratori dipendenti, con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.



L'ASSESSORE
dott. Anelio MARGUERETTAZ

LA RIFORMA DEL TFR E GLI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

La riforma del TFR e della previdenza complementare, prevista dalla legge finanziaria dello Stato per il 2007, stabilisce che tutti i lavoratori dipendenti del settore privato decidano entro il primo semestre 2007 quale dovrà essere la destinazione futura del loro TFR maturando. In particolare, ogni dipendente dovrà optare se mantenere il proprio TFR maturando all'interno dell'azienda oppure se destinarlo ad una forma di previdenza complementare. Oltre a ciò, è previsto che, per le imprese con oltre 49 addetti, il TFR dei dipendenti che optino per non destinarlo a previdenza complementare debba essere versato ad un istituendo fondo presso l'INPS.

Qui di seguito potrete trovare le principali informazioni sulla riforma in corso ad oggi disponibili, anche alla luce dei contenuti dei decreti attuativi del 30 gennaio 2007 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 1° febbraio 2007.

Considerata l'estrema complessità e tecnicità della materia e tenuto conto che i datori di lavoro saranno chiamati ad impegni gravosi e delicati nelle prossime settimane, al fine di informare adeguatamente tutti i dipendenti delle alternative che si prospettano, intendiamo mettere a Vs. disposizione un adeguato supporto tecnico e Vi alleghiamo un modello di lettera di trasmissione dei moduli per la "Scelta per la destinazione del Trattamento di Fine Rapporto" e una "Nota informativa ai lavoratori", così da consentirVi di adempiere con serenità agli obblighi previsti dalle normative.

Vi consigliamo, infatti, di consegnare, unitamente ai moduli ufficiali per la scelta per la destinazione del TFR, questa nota informativa a tutti i Vs. dipendenti e di farVi controfirmare la consegna per ricevuta.

Sperando di averVi fatto cosa gradita e di aver fornito un valido sostegno, Vi confermiamo la ns. disponibilità a supportarVi per ogni adempimento ed approfondimento relativo agli argomenti in oggetto. Potrete, quindi, rivolgerVi agli uffici della:

Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa

Av. du Conseil des Commis, 32 - 11100 Aosta

tel. 0165.230060 – fax. 0165.238200 – email info@serviziprevidenzialivda.com

INTRODUZIONE

Il decreto legislativo 252/2005 disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio. Nell'ambito di tale testo normativo viene disciplinata la riforma del TFR e della previdenza complementare. La legge finanziaria dello Stato per il 2007 ne anticipa l'entrata in vigore al 1° gennaio 2007.

LA RIFORMA DEL TFR

In base a tale normativa, entro il 31 dicembre 2006, ogni datore di lavoro avrebbe già dovuto fornire al proprio lavoratore dipendente indicazioni utili al fine di consentirgli di optare in modo consapevole se lasciare il TFR maturando in azienda (trasferirlo all'INPS in caso di aziende con oltre 49 dipendenti) oppure destinarlo alla previdenza complementare, chiedendo quindi al datore di lavoro di versarlo ad un fondo pensione scelto dal lavoratore stesso.

I lavoratori dipendenti dovranno effettuare tale opzione dal **1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007** (oppure entro sei mesi dall'assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007). In caso di omessa opzione da parte del lavoratore entro tale termine (silenzio-assenso), il datore di lavoro dovrà trasferire il TFR maturando ad un fondo pensione indicato nella normativa, salvo diversi accordi aziendali.

OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

A carico del datore di lavoro esistono due obblighi informativi:

- **Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto**, il datore di lavoro avrebbe già dovuto fornire al lavoratore **adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili**, nonché in merito **alle dimensioni organizzative dell'azienda, cioè se abbia o meno alle proprie dipendenze oltre 49 dipendenti**: in tal ultimo caso l'opzione di mantenere il TFR maturando in azienda fa scaturire l'obbligo per quest'ultima di trasferire il TFR all'INPS.
- **Entro 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando** (e pertanto entro il 31 maggio 2007 per coloro che sono già lavoratori dipendenti in data 1° gennaio 2007), il lavoratore che non avrà ancora manifestato alcuna volontà dovrà ricevere dal datore di lavoro le informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando sarà destinato alla scadenza del semestre.

Per adempiere all'obbligo di fornire adeguate informazioni, sarebbe opportuno che il datore di lavoro consegni al lavoratore dipendente, in allegato ai moduli per l'esercizio dell'opzione, tutte le informazioni contenute nella nota informativa ai lavoratori dipendenti che si trasmette in allegato.

ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

La normativa prevede altri due obblighi a carico del datore di lavoro:

- **la consegna al lavoratore dipendente dei moduli per l'opzione**. Unitamente alla presente Vi trasmettiamo i moduli ufficiali da utilizzare, allegati al Decreto interministeriale 30 gennaio 2007, di attuazione dell'art. 1, comma 765, della legge 296/2006, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 1° febbraio 2007;
***N.B.:** si evidenzia come, ai sensi del Decreto stesso, i lavoratori che abbiano precedentemente espresso la propria volontà attraverso altre tipologie di moduli dovranno riconfermarla attraverso il modulo ufficiale e per la decorrenza degli effetti varrà, però, la data della scelta già precedentemente compiuta.*
- **la scelta del fondo pensione a cui devolvere il TFR maturando dei lavoratori dipendenti che non abbiano comunicato al datore di lavoro la propria opzione entro i termini previsti dalla normativa** (30 giugno 2007; oppure, entro 6 mesi dall'assunzione se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007). A decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi, il datore di lavoro dovrà trasferire il TFR di tali lavoratori (a scelta):
 - al fondo pensione previsto in un accordo aziendale stipulato dal datore di lavoro con i propri lavoratori dipendenti anche in assenza di rappresentanza sindacale; questo accordo dovrà essere notificato in modo diretto e personale al lavoratore;
 - in assenza di un tale accordo aziendale, al fondo pensione previsto dagli accordi collettivi, anche territoriali: pertanto, in tale caso, al fondo territoriale FOPADIVA;
 - in caso di presenza di più fondi pensione, a quel fondo pensione al quale abbia già aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.

***N.B.:** si evidenzia come, ai sensi dei decreti attuativi, per i lavoratori assunti prima del 1° gennaio 2007 che non esercitino l'opzione entro il 30 giugno 2007, il TFR da conferire a previdenza complementare sarà solo quello che maturerà dal 1° luglio 2007 in poi. Per gli assunti dal 1° gennaio 2007 che non esprimano l'opzione entro i 6 mesi sarà, invece, destinato a previdenza complementare il TFR spettante dal mese successivo alla scadenza del termine.*

Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. fornirà a tutti i datori di lavoro che ne avranno fatto richiesta e attraverso i canali istituzionali, a tempo debito (e pertanto entro il 31 maggio 2007), tutte le indicazioni in merito alla scelta dei fondi pensione, eventualmente anche testi per la redazione di accordi aziendali specifici.

PRINCIPALI ASPETTI OPERATIVI-APPLICATIVI PER I DATORI DI LAVORO

Attraverso i decreti interministeriali attuativi pubblicati sulla G.U. n. 26 del 1° febbraio 2007, sono stati chiariti alcuni aspetti operativi e procedurali della riforma di fondamentale importanza per i datori di lavoro:

- **applicazione del limite dimensionale dei 50 addetti:** è stabilito che i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti siano obbligati al versamento al “**fondo INPS**” del TFR maturando per i dipendenti che non abbiano optato esplicitamente o tramite silenzio assenso per destinarlo a previdenza complementare. Tale limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annua dei lavoratori in forza (comprendendo tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dalla tipologia del rapporto e dall’orario di lavoro. I lavoratori a tempo parziale sono computati in base a quanto previsto dalle normative di riferimento) nell’anno 2006. Per le aziende che inizino l’attività successivamente, farà riferimento la media annuale relativa all’anno solare di inizio attività.
- **Lavoratori esclusi dal versamento al “Fondo INPS”:** non ricorre l’obbligo di versamento al “fondo INPS” del TFR maturando relativo ai lavoratori con rapporto a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi, a quelli a domicilio, agli impiegati-quadri-dirigenti del settore agricolo e a quelli per i quali i CCNL prevedono il conferimento del TFR a soggetti terzi.
- **i decreti interministeriali attuativi, inoltre, definiscono nel dettaglio gli ulteriori aspetti operativi, applicativi e procedurali utili alla corretta determinazione ed effettuazione dei versamenti e degli adempimenti a carico dei datori di lavoro.**

SERVIZI PREVIDENZIALI VALLE D’AOSTA S.P.A.: UN SUPPORTO ADEGUATO E PROFESSIONALE

La riforma del TFR, oggetto di questa comunicazione, comporta un impegno informativo ragguardevole a Suo carico. Le fonti relative sono numerose e soggette a costanti aggiornamenti, caratteristica questa che non può certo agevolare il Suo compito.

Servizi Previdenziali VDA S.p.A. si propone quale intermediario professionale per fornirLe una consulenza adeguata sui temi chiave della riforma. In particolare Servizi Previdenziali VDA S.p.A. mette al Suo servizio diversi canali di comunicazione (uno di questi è il sito internet www.fopadiva.it, dal quale possono essere scaricati tutti i file relativi alla riforma del TFR) ed i contatti ai quali Lei può rivolgersi per ottenere i chiarimenti di cui necessita.

Presso la sede della Servizi Previdenziali VDA S.p.A., sita in Avenue du Conseil des Commis n°32, sarà sempre a disposizione il materiale più aggiornato relativamente alla previdenza complementare. In particolare, nel periodo dell’entrata in vigore della riforma (1° gennaio 2007 – 30 giugno 2007), saranno fornite informazioni dettagliate sull’opzione a disposizione dei lavoratori dipendenti del settore privato per il conferimento del TFR maturando ai fondi pensione complementare.

Allo stesso tempo, verranno messe a disposizione dei datori di lavoro le informazioni relative ai vantaggi fiscali che la contribuzione complementare comporta.

Servizi Previdenziali VDA S.p.A., inoltre, mette a disposizione di tutti gli interessati i propri consulenti specializzati che risponderanno a tutte le domande specifiche sulla riforma del TFR e della previdenza complementare.

Riferimenti Servizi Previdenziali Valle d’Aosta Spa:

Servizi Previdenziali Valle d’Aosta Spa

Av. du Conseil des Commis, 32 - 11100 Aosta

tel. 0165.230060 – fax. 0165.238200 – email info@serviziprevidenzialivda.com

Al Signor / Alla Signora

_____, _____ 2007

OGGETTO: trasmissione dei moduli relativi alla “Scelta per la destinazione del Trattamento di Fine Rapporto” e Nota Informativa.

Egregio dipendente,

con la presente vogliamo ricordarLe che **entro il 30 giugno 2007 o entro sei mesi dalla data dell’assunzione (solo per coloro che sono stati assunti successivamente al 31.12.2006)**, in seguito alla riforma della normativa sul TFR, Lei è tenuto ad effettuare un’importante scelta riguardo al Suo futuro previdenziale.

Entro tali termini Lei dovrà, infatti, decidere sulla destinazione del Suo **TFR maturando (cioè quello che maturerà dalla data della scelta in poi)**. Per un adeguato approfondimento di tale problematica, La invitiamo a leggere attentamente la Nota Informativa per i lavoratori che Le trasmettiamo in allegato.

Opzione esplicita ed opzione tacita:

La scelta sulla destinazione del TFR potrà essere effettuata in modo:

- **esplicito, mediante la consegna al datore di lavoro del modulo ufficiale**, che si allega alla presente, compilato in ogni sua parte.
n.b. Coloro che, eventualmente, avessero precedentemente espresso la propria volontà attraverso altre tipologie di moduli dovranno riconfermarla attraverso il modulo ufficiale allegato e come decorrenza della scelta varrà, però, la data indicata in precedenza;
- **tacito (c.d. silenzio – assenso)**, ove nei termini indicati **Lei non esprima alcuna volontà**, il datore di lavoro, ai sensi delle normative, dovrà provvedere a trasferire il Suo TFR maturando ad una specifica forma pensionistica complementare che Le verrà indicata entro la fine del mese di maggio 2007.

Le due opzioni esplicite possibili:

Mediante opzione esplicita è possibile decidere di:

1. conferire il TFR maturando ad un fondo pensione (*scelta irrevocabile*) ed in questo modo iscriversi al fondo pensione stesso, eventualmente contribuendo anche in proprio al fondo ed attivando il contributo a carico del datore di lavoro, ove previsto dagli accordi collettivi applicabili. Per chi fosse già aderente al 31.12.2006 ad un fondo pensione e versasse a tale fondo una percentuale limitata del TFR, sarà possibile destinare al fondo pensione stesso anche la quota residua del TFR maturando;
2. mantenere il TFR maturando (oppure il residuo del TFR maturando, per chi fosse già aderente ad un fondo pensione al 31.12.2006 e versasse al fondo stesso solo una percentuale limitata del TFR sulla base delle condizioni contrattuali applicabili) presso l’azienda (*scelta*

successivamente revocabile). Qualora l'azienda di appartenenza avesse almeno 50 addetti, il TFR maturando mantenuto in azienda verrà versato al “*Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile*” istituito presso il Ministero del Tesoro da parte dell'INPS.

Ricordiamo, inoltre, che nel caso Lei:

➤ **abbia avuto la prima iscrizione alla previdenza obbligatoria** (INPS, INPDAP, ecc.) **in data antecedente al 29 aprile 1993 e non fosse ancora aderente ad un fondo pensione,**

la scelta sul conferimento/mantenimento del TFR maturando **potrà riguardare tutto ma anche solo parte del Suo TFR maturando** e, precisamente, nella misura già indicata dagli accordi o contratti collettivi ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in una misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi da parte Sua.

Informazioni:

La informiamo, inoltre, che per avere accesso alle informazioni basilari che possono essere di Suo interesse per effettuare questa delicata scelta potrà rivolgersi all'Ufficio del personale.

Gli uffici della Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A., centro di competenza per la previdenza complementare della Regione Autonoma Valle d'Aosta che si propone come canale di informazione specifica sul tema previdenziale, potranno, poi, fornirLe ulteriori e più approfondite informazioni sull'argomento e metterLe a disposizione tutta la documentazione informativa relativa alla riforma della previdenza complementare e del TFR.

Riferimenti Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa:

Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa

Av. du Conseil des Commis, 32 - 11100 Aosta

tel. 0165.230060 – fax. 0165.238200 – email info@serviziprevidenzialivda.com

In questo modo siamo certi che potrà effettuare la scelta sul Suo futuro previdenziale in modo più consapevole e sicuro.

Cordiali saluti

Il datore di lavoro

NOTA INFORMATIVA AI LAVORATORI DIPENDENTI

(Informativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 8, del d.lgs 252/2005)

L'OPZIONE SUL TFR MATURANDO

IL DESTINO DEL TFR

La riforma pone i lavoratori del settore privato davanti al quesito sulla destinazione del proprio TFR maturando. Bisogna sottolineare che il TFR già maturato fino all'opzione rimane accantonato presso l'azienda e verrà liquidato al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

I TERMINI DELL'OPZIONE

Dal 1° gennaio 2007 ed entro il 30 giugno 2007 (oppure entro sei mesi dall'assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007) i dipendenti devono optare in modo consapevole se:

- destinare il proprio TFR maturando ad un fondo pensione oppure ad un'altra forma pensionistica complementare;
- mantenere il TFR maturando presso l'azienda.

CONSEGUENZE DELL'OPZIONE

La scelta del lavoratore di destinare il proprio TFR maturando ad un fondo pensione oppure ad un'altra forma pensionistica complementare non può essere modificata ed ha dunque carattere irrevocabile.

Il lavoratore ha comunque diritto di trasferire la sua posizione presso un altro fondo pensione ovvero un'altra forma pensionistica complementare nell'ambito della sua vita lavorativa.

Se il lavoratore decide di mantenere il proprio TFR maturando presso l'azienda, la decisione non ha carattere irrevocabile e di conseguenza il lavoratore può **revocare** in ogni momento la propria scelta, conferendo il TFR maturando ad un fondo pensione oppure ad un'altra forma pensionistica complementare.

L'OPZIONE PER IL MANTENIMENTO DEL TFR IN AZIENDA

Qualora il dipendente opti per il mantenimento del TFR maturando presso il datore di lavoro, il TFR continuerà ad essere accantonato in azienda e sarà liquidato al dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Solamente le aziende con oltre 49 dipendenti dovranno in questo caso trasferire tale TFR al Fondo per l'erogazione del TFR gestito dall'INPS. **Per il dipendente questa procedura non avrà però alcun effetto, visto che questo TFR gli verrà comunque liquidato al momento della cessazione del rapporto da parte del datore di lavoro.**

MANCATA OPZIONE – SILENZIO ASSENSO

Se entro il 30 giugno 2007 il dipendente non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR (cosiddetto "silenzio-assenso"), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando al fondo pensione negoziale o al fondo pensione previsto dall'accordo aziendale. In quest'ultimo caso l'accordo aziendale deve essere notificato al lavoratore in modo diretto e personale. In presenza di più fondi pensione, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- al fondo pensione previsto dall'accordo aziendale;
- al fondo pensione al quale abbia aderito il maggior numero di dipendenti dell'azienda;
- al fondo pensione gestito dall'INPS (fondo residuale).

CASISTICHE DECISIONALI

1. Lavoratori con prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993

Con dipendenti di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 si intendono i lavoratori che a questa data abbiano già versato dei contributi obbligatori ad una cassa previdenziale pubblica.

Questi possono essere suddivisi in due categorie:

<p>A) LAVORATORI GIA' ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE AL 1° GENNAIO 2007. QUESTI DIPENDENTI POSSONO SCEGLIERE SE:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ continuare a mantenere solo una quota del TFR presso l'azienda;▪ destinare l'intero TFR al fondo pensione.	<p>B) LAVORATORI NON ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE AL 1° GENNAIO 2007. QUESTI DIPENDENTI POSSO SCEGLIERE SE:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ continuare a mantenere l'intero TFR presso l'azienda;▪ destinare la quota del TFR prevista dal contratto collettivo o diverso accordo collettivo al fondo pensione. In assenza di accordi deve essere destinato almeno il 50% del TFR;▪ destinare l'intero TFR al fondo pensione. <p>Il solo conferimento del TFR futuro non comporta l'obbligo di versamento di altri contributi. Il lavoratore può tuttavia decidere di versare ulteriori contributi, determinandone liberamente l'importo. In tal caso, se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al versamento del contributo a carico del datore di lavoro.</p>
--	---

Se il dipendente non esprime alcuna scelta, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando secondo il principio del "silenzio-assenso".

2. Lavoratori con prima occupazione dopo il 28 aprile 1993

In questa categoria ricadono tutti i lavoratori che fino al 28 aprile 1993 non abbiano versato alcun contributo obbligatorio ad una cassa previdenziale pubblica. Questa categoria viene ulteriormente suddivisa in:

<p>A) LAVORATORI GIA' ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE AL 1° GENNAIO 2007. QUESTI DIPENDENTI NON DOVRANNO PIU' FARE ALCUNA SCELTA VISTO CHE TRASFERISCONO GIA' L'INTERO TFR AL FONDO PENSIONE DA LORO PRESCELTO.</p>	<p>B) LAVORATORI NON ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE AL 1° GENNAIO 2007. QUESTI DIPENDENTI INVECE DEVONO SCEGLIERE SE:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Continuare a mantenere l'intero TFR presso l'azienda;▪ Destinare l'intero TFR ad un fondo pensione oppure ad un'altra forma pensionistica complementare; <p>Il solo conferimento del TFR futuro non comporta l'obbligo di versamento di altri contributi. Il lavoratore può tuttavia decidere di versare ulteriori contributi, determinandone liberamente l'importo. In tal caso, se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al versamento del contributo a carico del datore di lavoro.</p>
--	---

Se il dipendente non esprime alcuna scelta, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando secondo il principio del "silenzio-assenso".


TABELLA DI CONFRONTO TRA LE DIVERSE POSSIBILITA' DI DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO

Oggetto	TFR nel fondo pensione/nella forma pensionistica complementare oppure nel fondo pensione gestito dall'INPS (fondo residuale)	TFR in azienda oppure al fondo TFR gestito dall'INPS
Modalità di erogazione della prestazione	Interamente in forma di pensione complementare oppure parte in forma di capitale (massimo 50%) e parte in forma di pensione complementare	100% in forma di capitale
Tassazione della liquidazione in forma di capitale	Dal 9% fino al 15%	dal 23% fino al 43%
Tassazione della pensione complementare	Dal 9% fino al 15%	-
Anticipazione per spese sanitarie	In qualsiasi momento (fino al 75% della posizione maturata)	dopo 8 anni (fino al 70% del TFR)
Anticipazione per acquisto / ristrutturazione prima casa	Dopo 8 anni (fino al 75% della posizione maturata)	dopo 8 anni (fino al 70% del TFR)
Anticipazioni per ulteriori esigenze	Dopo 8 anni (fino al 30% della posizione maturata)	non previsto
Riscatto/liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro	In caso di disoccupazione compresa tra 12 e 48 mesi (fino al 50%) In caso di disoccupazione superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente superiore al 66% (fino al 100%)	in ogni caso al momento della cessazione del rapporto di lavoro
Fallimento dell'azienda	Non si pone il problema perché il TFR non si trova più in azienda	interviene il Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS per un massimo di tre anni
Rendimento	Variabile secondo l'andamento dei mercati finanziari	1.5% fisso e il 75% dell'inflazione relativa al medesimo anno accertata dall'ISTAT
Liquidazione in caso di decesso del lavoratore prima del pensionamento	Agli eredi previsti dalla normativa di riferimento	agli eredi previsti dalla normativa di riferimento
Contributo a carico del datore di lavoro	l'iscritto può decidere di versare ulteriori contributi; in tal caso, se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al versamento del contributo a carico del datore di lavoro	No

Vantaggio TFR nel fondo pensione
Vantaggio TFR in azienda
Indifferente

RIVALUTAZIONE DEL TFR E PROIEZIONE ALL'INDIETRO DEL RENDIMENTO DEI FONDI PENSIONE

La seguente tabella rappresenta il confronto tra la rivalutazione del TFR e il rendimento dei fondi pensione per il periodo 1981-2004.
Da tale confronto emerge che a lungo termine i fondi pensione conseguono un rendimento più alto rispetto alla rivalutazione del TFR.



Fonte: Covip-Relazione annuale per l'anno 2004

OPZIONI SUCCESSIVE

Il lavoratore che decide di destinare il proprio TFR maturando ad un fondo pensione oppure ad un'altra forma pensionistica complementare avrà a disposizione una gamma di decisioni successive in merito alla sua posizione nel fondo pensione oppure ad un'altra forma pensionistica:

- trasferimento ad un altro fondo pensione oppure ad un'altra forma pensionistica complementare;
- incremento della contribuzione al fondo pensione oppure alla forma pensionistica complementare;
- variazione della linea di investimento.

TRASFERIMENTO AD UN ALTRO FONDO PENSIONE OPPURE AD UN'ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Il lavoratore ha diritto di chiedere il trasferimento della posizione maturata presso un altro fondo pensione ovvero forma pensionistica complementare dopo un minimo di due anni di iscrizione. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio per cambiamento di attività lavorativa) il trasferimento può essere richiesto anche prima che siano decorsi i due anni di iscrizione.

INCREMENTO DELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE OPPURE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Il lavoratore ha diritto di incrementare liberamente la contribuzione al fondo pensione oppure alla forma pensionistica complementare. Nelle forme pensionistiche collettive, gli accordi ed i contratti possono stabilire la misura minima della contribuzione (in cifra fissa o in percentuale della retribuzione) dei lavoratori e dei datori di lavoro.

VARIAZIONE DELLA LINEA DI INVESTIMENTO

Il lavoratore ha diritto di variare la linea di investimento nei fondi pensione oppure nelle forme pensionistiche complementari multicomparto (che presentano più linee di investimento) decorsi i tempi previsti dallo Statuto o dal Regolamento del fondo pensione o della forma pensionistica complementare.

PRESTAZIONI

ANTICIPAZIONI

Nei seguenti casi, agli aderenti ad un fondo pensione oppure ad un'altra forma pensionistica complementare, se concorrono certi requisiti, viene riconosciuta la possibilità di richiedere un anticipo della propria posizione maturata:

- spese sanitarie per sé, il coniuge o i figli: l'anticipazione può essere richiesta in ogni momento per un ammontare fino al 75% della posizione maturata;
- acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé, il coniuge o i figli: l'aderente deve essere iscritto da almeno 8 anni e non può richiedere un'anticipazione superiore al 75% della sua posizione maturata;
- ulteriori esigenze: per poter richiedere le anticipazioni per motivi diversi da quelli appena elencati, l'aderente deve essere iscritto da almeno 8 anni e la somma anticipata non può eccedere il 30% della posizione maturata.

RENDITA VITALIZIA

Quando il lavoratore ha perfezionato i requisiti per il pensionamento, gli sarà corrisposta una rendita vitalizia mensile fino al momento della sua morte.

CAPITALE

Nel momento in cui l'aderente perfeziona i requisiti per il pensionamento, può richiedere che gli sia corrisposta una quota fino al 50% della sua posizione maturata.

CONSEGUENZE FISCALI

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiranno reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo. Le prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogate saranno tassate con un'aliquota del 15%, che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 6%. Così si arriva ad un'aliquota pari al 9% dopo 35 anni di partecipazione. Il TFR lasciato in azienda è tassato, in linea di massima, con l'applicazione dell'aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l'aliquota IRPEF più bassa è del 23%.

Le anticipazioni per spese sanitarie saranno tassate nella misura del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo fino ad un massimo del 6%.

Le anticipazioni per altri motivi (acquisto o ristrutturazione della prima casa e per altre esigenze del lavoratore) saranno invece tassate nella misura fissa del 23%.

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Dal 1° gennaio 2007 le diverse forme pensionistiche complementari sono a tutti gli effetti parificate. Le forme pensionistiche possono essere suddivise nei seguenti tipi:

- fondi pensione negoziali;
- fondi pensione aperti;
- contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali;
- fondi preesistenti.

Il lavoratore può liberamente decidere di aderire ad una di queste forme pensionistiche complementari, anche se destinatario di un fondo pensione previsto da contratti o accordi collettivi.

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Vengono istituiti da contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che specificano secondo il criterio di appartenenza i soggetti che possono aderirvi. Per esempio un fondo chiuso potrebbe rivolgersi ad un determinato gruppo di imprese, a certe categorie di lavoratori oppure ad un determinato territorio (regioni, province ecc.).

Gli investimenti delle risorse del fondo vengono affidate in gestione a soggetti esterni specializzati (banca, società di intermediazione mobiliare, compagnia di assicurazione, società di gestione del risparmio).

Le risorse del fondo sono depositate presso una banca depositaria e le pensioni sono erogate da una compagnia di assicurazione o direttamente dal fondo.

FONDI PENSIONE APERTI

Questi tipi di fondi sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione o società di gestione del risparmio.

L'adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva. Si parla di adesione collettiva quando i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro decidono di aderire collettivamente ad uno o più fondi aperti.

A differenza di un fondo negoziale, la gestione finanziaria è svolta generalmente dalla stessa società. Anche per questa tipologia vale che la banca depositaria debba essere un soggetto esterno.

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON FINALITA' PREVIDENZIALI

Le regole che disciplinano il rapporto con l'iscritto sono contenute nella polizza assicurativa ed in un apposito regolamento, che garantisce all'aderente gli stessi diritti e le prerogative delle altre forme pensionistiche complementari. Anche per questa tipologia di forma pensionistica complementare le risorse finanziarie costituiscono un patrimonio autonomo e separato.

FONDI PREESISTENTI

I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992.

L'adesione dei lavoratori avviene su base collettiva e l'ambito dei destinatari è individuato dagli accordi aziendali o interaziendali.

Tali fondi presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente.

I FONDI PENSIONE REGIONALI

FOPADIVA, “Fondo Pensione Complementare per i lavoratori dipendenti valdostani”:

Fopadiva (www.fopadiva.it) è il fondo pensione negoziale a carattere territoriale, destinato ai dipendenti, privati e pubblici, dei datori di lavoro operanti sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Fopadiva è stato istituito nel 1998 dalle parti sociali.

I requisiti per l'adesione sono:

- nel contratto collettivo, nell'accordo di categoria o nell'accordo aziendale è previsto il versamento per la previdenza complementare;
- l'iscritto svolge la sua attività lavorativa nella Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- il datore di lavoro è rappresentato dalle associazioni che hanno firmato l'accordo per l'istituzione di Fopadiva oppure ha sottoscritto un accordo aziendale successivo.

L'aderente a Fopadiva ha diritto al contributo a carico del datore di lavoro previsto dagli accordi o contratti collettivi.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a
nato/a a.....il....., codice fiscale
dipendente del... ..

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data del 31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare.....alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che venga confermata la destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo pensione, al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, nella identica misura prevista alla data della presente; (2)
- che venga conferita al fondo pensione, al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, anche la quota residua del TFR che maturerà a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente.

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del TFR.

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....

Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 4

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% (3) a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data .../.../....;

Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data

.....

(firma leggibile)

Una copia del presente modulo e'controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO*(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)***MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006**

Il/La sottoscritto/a,
 nato/a a.....il....., codice fiscale,
 dipendente del.....

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene**SEZIONE 1****Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993**

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
 alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

SEZIONE 2**Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare**

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(1)

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
 alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
 alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....

Allega: copia del modulo di adesione

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% (3) a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data .../.../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data

.....
(firma leggibile)

Una copia del presente modulo e' controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta